

**Trib. Reggio Emilia Sez. II, Sent., 22-01-2014**

Fatto - Diritto P.Q.M.

**DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE**

Liquidazione e valutazione  
equitativa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari,

ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281 sexies cp.c. - la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 2633/2006 Ruolo Generale promossa

DA

L.A.V. - LEGA ANTIVIVISEZIONE O.N.L.U.S., in persona del legale rappresentante pro tempore,

patrocinata dagli Avv.ti **Giovanni** e **Adamo** ed Elena Caputo come da mandato in atti;

ATTRICE

CONTRO

D.S.

con il patrocinio dell'Avv. Valter Pompeo Azzolini come da mandato in atti;

CONVENUTO

CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI

COMUNE DI COLLAGNA, in persona del Sindaco pro tempore,

con il patrocinio degli Avv.ti Giovanni e Giorgio Bertolani come da mandato in atti;

TERZO CHIAMATO

OGGETTO: "Maltrattamento animali - Risarcimento danni".

Visto l'art. 281 sexies c.p.c. e considerato che la natura delle questioni controverse consente di procedere all'udienza odierna del 22 gennaio 2014 alla discussione orale della causa ed alla pronuncia immediata della sentenza con lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;

Visti agli atti e le conclusioni precisate dalle parti come da rispettivi fogli separati e facenti parte integrante dei verbali di udienza del 13.05.2010 e del 08.03.2012;

Udita la discussione;

definitivamente pronunciando nella causa promossa da L.A.V. Lega Antivivisezione Onlus nei confronti di D.S. con atto di citazione notificato il 13.04.06, con la chiamata in causa del Comune di Collagna, così decide:

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

rilevato in fatto e in diritto:

-che L.A.V. Lega Antivivisezione Onlus (d'ora innanzi, per brevità LAV) ha citato in giudizio D.S. per essere dallo stesso risarcita dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in complessivi Euro 25.000,00, derivate dall'illecito penalmente rilevante a norma degli artt. 544 bis e ter c.p. posto in essere dal convenuto in Collagna (RE) il giorno 05.06.2005 nel corso della Fiera merci e bestiame, consistito nell'avere egli, senza necessità alcuna e per futili motivi, percosso violentemente la propria cavalla con calci e pugni al ventre e alla testa, tenendola ben ferma per le briglie sì da non lasciarle alcuna possibilità di difesa, e facendola cadere lungo un dirupo, causandone tali e gravi lesioni da far sì che il veterinario optasse per l'abbattimento dell'animale;

- che D.S. ha negato la legittimazione attiva di LAV, la propria responsabilità per l'illecito ascrittogli, avendo egli cercato unicamente di tranquillizzare l'animale imbroccando per evitare che provocasse danni a terzi, e chiesto di chiamare in causa il Comune di Collagna per non essersi adoperato ad approntare le necessarie misure di sicurezza e/o soccorso anche veterinario che avrebbero impedito il decesso della cavalla: D.S., nella propria comparsa

costitutiva ha concluso per il rigetto della domanda attorea e ha rivolto domanda riconvenzionale risarcitoria nei confronti dell'Amministrazione locale p per Euro 5.000,00;

- che anche il Comune di Collagna ha preso parte al processo per contestare la sussistenza della giurisdizione ordinaria sulla presente causa ex [D.Lgs. n. 80 del 1998](#), la legittimazione sostanziale e processuale di D. per quanto attiene alla domanda di risarcimento danni proposta contro il Comune e comunque la sua infondatezza per essere avvenuto fuori dall'area fiera il fatto allegato da LAV ed attribuito al convenuto;

- che la causa è stata istruita sulla base della documentazione versata in fascicolo dalle parti, ivi compresa quella raccolta nel giudizio penale a carico di D.S., conclusosi con sentenza di patteggiamento ex [art. 444 c.p.p.](#), e prova testimoniale;

- che, quando già posta in decisione, la causa è stata rimessa sul ruolo per mancanza di alcuni verbali di udienza e per una verifica in contraddittorio dell'attività processuale espletata dai precedenti assegnatari; in data odierna, viene pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante lettura di dispositivo e motivazione;

- che la domanda di risarcimento danni proposta da LAV merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno ad indicare;

- che sussiste la legittimazione attiva di LAV, riconosciuta all'associazione in questione per giurisprudenza ormai consolidata, laddove vengano in esame violazioni delle norme a tutela degli animali e dunque compromissioni dei diritti e degli interessi dei consociati e degli associati di LAV, che ha come fine primario la protezione dei diritti degli animali (l'art. 2 dello statuto dell'attrice indica tra gli scopi associativi "l'abolizione della vivisezione, pratica antiscientifica e immorale, la protezione degli animali, l'affermazione dei loro diritti. La LAV si batte contro ogni forma di sfruttamento e violenza sugli animali...");

- che LAV, costituita come associazione senza finalità lucrative in Roma il giorno 10.06.1977 (come da atto costitutivo prodotto sub n. 1 dall'attrice) annovera 40.000 iscritti, 85 sedi locali e ha ricevuto il patrocinio della Regione Emilia Romagna (doc. n. 6), ha promosso con continuità campagne pubblicitarie e iniziative legislative, anch'esse documentate da LAV (si veda il rapporto sul randagismo presente in fascicolo) e comunque appartenenti al notorio per la loro ampia diffusione, anche a mezzo dei mass media;

- che, in ragione dei precedenti dati obiettivi, deve essere riconosciuta a LAV una rappresentatività degli interessi protetti ed enunciati nello statuto che consente di individuarla come soggetto qualificato portatore degli interessi lesi da reati che offendono il sentimento per gli animali;

- che nella condotta di D.S. tenuta dal medesimo nei confronti della propria cavalla in data 05.06.2005, ricostruita per mezzo delle risultanze probatorie assunte in sede penale e di quelle raccolte nel presente processo, sono ontologicamente presenti gli estremi del reato di maltrattamento e uccisione di animale;

- che, preliminarmente, D.S. ha patteggiato una pena detentiva, relativamente al capo di imputazione avente ad oggetto i fatti del giorno 05.06.2006 che lo hanno visto protagonista (cfr. sentenza di applicazione pena su richiesta ex [art. 444 c.p.p.](#), agli atti);

- che la sentenza di patteggiamento integra una prova cd. atipica, in quanto non ricompresa nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge; tuttavia l'assenza di una norma civilistica di chiusura nel senso dell'indicazione del *numerus clausus* delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice inducono da tempo dottrina e giurisprudenza ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche (tra le tante Cass. civ. n. 5440/2010, Cass. civ. n. 5965/2004, Cass. civ. n. 4666/2003);

- che una delle prove atipiche maggiormente utilizzate dalla giurisprudenza è proprio data dalla sentenza di patteggiamento, la quale, sebbene ontologicamente diversa da una vera e propria pronuncia di condanna rilevante nel giudizio civile ex [art. 654 c.p.p.](#), non impedisce che, alla stregua dei pacifici principi generali, possa procedersi, nel corrispondente giudizio in sede civile ed ai fini della relativa decisione, all'accertamento autonomo ed incidentale dei fatti illeciti del giudizio penale, traendo da tale giudizio elementi di valutazione; anzi, tale accertamento autonomo ed incidentale del giudice civile può addirittura fondarsi sulla stessa sentenza di patteggiamento, quale "indiscutibile elemento di prova che ben può essere utilizzato, anche in via esclusiva, per la formazione del proprio convincimento, dal giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per le quali l'imputato abbia ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione" ritenendo di non procedere al proscioglimento ex [art. 129 c.p.p.](#) (cfr. Cass. n. 22549/2008, Cass. n. 22548/2008, Cass. n. 20765/2005, Cass. n. 19251/2005, Cass. n. 9358/2005, Cass. n. 23771/2004, Cass. n. 3626/2004, Cass. n. 19505/2003, Cass. n. 4193/2003, Cass. n. 2724/2001, Cass. n. 15572/2000);

- che nel caso che qui occupa, non si rinvengono ragioni, né esse sono state enunciate dalla difesa di D., per spiegare perché l'imputato abbia ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione;

- che, comunque, le testimonianze rilasciate dai testimoni oculari F.L. e G.L., persone indifferenti agli esiti della vertenza e non unite alle parti da alcun vincolo, hanno confermato che D.S., una volta caduto dal cavallo a cui non aveva stretto la sella adeguatamente, iniziò ad urlare e a prendere a calci e pugni l'animale, tenendolo saldamente per le briglie, fino a che la povera bestia, spaventata dagli urli e dal protrarsi delle violenze del suo proprietario, indietreggiò e cadde da un'altura provocandosi lesioni a capo, torace ed arti tali da determinare i veterinari alla sua soppressione;

- che anche dai verbali delle sommarie informazioni allegati alla comunicazione di notizia di reato inoltrata dal Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale di Reggio Emilia alla locale Procura della Repubblica risulta il reato compiuto da D.S., avendo individuato in quest'ultimo l'autore delle violenze sulla cavalla D.S. ("il D. percuoteva la cavalla tenendola per le briglie, fino a quando essa è caduta nella scarpata") e aggiunto, così come i due testimoni sopra indicati, che D. era ubriaco ed alterato; egli "si comportava in modo maleducato con tutte le persone che cercavano di soccorrere il cavallo o che erano presenti al fatto, o anche solo che esprimevano la propria contrarietà per quanto accaduto"; di analogo contenuto le dichiarazioni contenute nel verbale delle sommarie informazioni rilasciate da V.M. che pure assistette al maltrattamento e alla caduta della cavalla nella scarpata;

- che tali univoche dichiarazioni non hanno trovato idonea e convincente smentita nelle parole dei testimoni Z.G. e B.F., i cui nominativi neppure figurano nel rapporto del Corpo di Polizia Forestale tra quelli dei testimoni oculari; peraltro, lo Z. non ha saputo chiarire le ragioni dell'agitazione della cavalla e, nella dichiarazione resa, si è limitato a dire che il D. cercò di trattenere l'animale, ciò che non esclude le precedenti condotte di maltrattamento tenute dal convenuto, alle quali il teste non assistette ovvero non prestò da subito attenzione ovvero sulle quali ha omesso di riferire non essendone richiesto, in quanto chiamato a deporre sui capitoli articolati dalla difesa del D.; alla presenza di B.F. nel luogo in cui avvenne il fatto per cui è causa, invece, nessuna delle persone udite nel corso del procedimento penale e nel presente giudizio ha mai fatto riferimento alcuno; lo stesso D., nella propria comparsa costitutiva, ha indicato come unico testimone Z.G. e soltanto nella memoria istruttoria del 09.03.07 ha, per la prima volta, nominato la B. e l'ha indicata tra i propri testimoni: la valutazione congiunta di tali dati rende assolutamente dubbia l'effettiva presenza di B.F. al momento del fatto de quo e porta ad esprimere un giudizio di inattendibilità sulle dichiarazioni rilasciate dalla medesima all'udienza del 17.06.08;

- che le risultanze assunte nel procedimento penale, la sentenza di patteggiamento del D. e le deposizioni testimoniali di F.L. e G.L. permettono di ritenere accertata responsabilità del convenuto, sia per i maltrattamenti sulla cavalla che per il decesso di quest'ultima: in ordine a quest'ultimo aspetto, appare scarsamente rilevante la verifica, sul piano naturalistico, della specifica causa del decesso della cavalla (fratture al corpo o trauma cranico), una volta accertato che D.S. percosse l'animale nelle vicinanze del dirupo (assolutamente visibile come documentato dalle fotografie in fascicolo) e che lo tenne stretto per le briglie durante i maltrattamenti, sì da non lasciargli alcuna possibilità di liberarsi e fuggire, se non, l'unica attuabile nella descritta situazione, di indietreggiare per sottrarsi alle percosse, fino a cadere, in modo del tutto prevedibile per l'autore del maltrattamento, nella retrostante scarpata, e tale da far ritenere a chi scrive mai interrotto il nesso causale tra le condotte di maltrattamento, la caduta e il decesso dell'animale;

- che dalla accertata responsabilità di D.S. nei termini suddetti per condotte nelle quali sono configurabili - e sono stati configurati - illeciti penalmente rilevanti discende l'obbligo del convenuto di risarcire a LAV i danni dalla stessa sofferti quantificati come segue;

- che il danno patrimoniale non è stato idoneamente dimostrato poiché non vi è in fascicolo alcuna documentazione di spesa e la testimone Pisapia Anna Maria, coordinatrice regionale della LAV Emilia Romagna, ha fatto generico riferimento alle iniziative annuali di sensibilizzazione promosse da LAV, le quali - in mancanza di più specifici - non possono essere poste in relazione causale con il fatto per cui è causa, e ha precisato che la campagna successiva all'accadimento coinvolgente il D. fu patrocinata dalla Regione che erogò un contributo di Euro 500,00;

- che, in questo contesto, ed in assenza di dimostrazione di un esborso sostenuto da LAV eccedente il contributo dato dalla Regione Emilia, non può essere riconosciuto alcun ristoro di natura patrimoniale;

- che è liquidabile a favore di LAV il danno non patrimoniale connesso alla compromissione dei diritti ed interessi tutelati dalla stessa, derivata dal fatto compiuto dal D.: tale danno è quantificato in via equitativa tenendo conto, nel bilanciamento degli elementi rilevanti, da un lato, dell'elemento attenuante dato dal maltrattamento e morte di un solo animale, dall'altro, con valenza aggravante, dall'essere avvenuto il fatto in luogo pubblico alla presenza di più persone e dalla risonanza avuta dallo stesso sulla stampa;

- che, alla luce dei precedenti dati ed in ragione della necessità di risarcire a LAV anche il danno da ritardato pagamento della somma dovutale ([art. 2056 cod. civ.](#)) poiché la vicenda per cui è causa risale all'anno 2005, si stima congruo riconoscere a LAV la global somma di Euro 3.000,00 già in moneta attuale, oltre ai soli interessi legali dalla pronuncia della sentenza al saldo effettivo, somma che D.S. deve essere dichiarato tenuto e condannato a pagare all'Associazione attrice;

- che non si accoglie la richiesta, formulata da LAV ex [art. 120 c.p.c.](#), di pubblicare la presente sentenza a cura e spese di D.S., stante la pubblicità già data dalla stampa alla sentenza penale di patteggiamento a carico del D. per i fatti del giugno 2005, la quale ha già concorso alla riparazione del danno patito da LAV, facendo espresso riferimento anche alla causa civile promossa dall'associazione e quindi agli interessi protetti da quest'ultima (articolo pubblicato sul "Resto del Carlino" il 30.05.07 prodotto dal terzo chiamato);

- che la richiesta di condanna rivolta dal D. all'Amministrazione comunale di Collagna merita di essere respinta;

- che sussiste la giurisdizione ordinaria, avendo D., sia pure genericamente allegato in citazione e meglio precisato nei successivi atti difensivi, la responsabilità del Comune di Collagna ai sensi [dell'art. 2051 cod. civ.](#) quale causa petendi della propria domanda;

- che non sussistono tuttavia gli estremi per la condanna del terzo chiamato a titolo di custodia, in quanto incontestato che l'organizzazione della Fiera merci e bestiame fu assunta dalla Pro-loco e non dall'Amministrazione comunale e provato dalle testimonianze acquisite che il fatto de quo si verificò non nel centro del paese, ove aveva luogo la fiera con l'esibizione dei butteri, ma nelle vicinanze del campo da calcetto parrocchiale (testi F., G., S.); è altresì provato ed incontestato che il convenuto e la sua cavalla non facevano parte del gruppo dei butteri (così il testimone U.M.);

- che alla luce di tali riscontri non è ravvisabile alcun danno da mancata custodia di propri beni da parte del Comune in quanto l'area in cui il fatto si è verificato risulta appartenere alla parrocchia, né un obbligo giuridico di protezione in capo al Comune esteso a D. e il suo animale, sì da potersi configurare una responsabilità omissiva dell'Amministrazione locale;

- che, comunque, il D. non ha fornito alcun parametro di determinazione del danno allegato, sicché non vi è alcun margine per la liquidazione, nemmeno in via equitativa, dello stesso: può invece farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui [all'art. 1226 cod. civ.](#), solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione" (Cass. civ. 15.02.2008 n. 3794); - che le spese di lite sono poste a carico del soccombente D.S.: esse sono liquidate sul valore dell'accolto nel rapporto processuale tra LAV e il D. e, nel rapporto tra quest'ultimo e il terzo chiamato, sul valore della domanda di risarcimento danni (Euro 5.000,00) spiegata dal convenuto verso il Comune di Collagna;

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da L.A.V.- Lega Anti Vivisezione Onlus nei confronti di D.S. e con la chiamata in causa del Comune di Collagna, così decide:

- dichiara tenuto e condanna D.S. a corrispondere a L.A.V. -Lega Anti Vivisezione Onlus, la somma di Euro 3.000,00, già all'attualità, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;





- rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da D.S. nei confronti del Comune di Collagna;

- dichiara tenuto e condanna D.S. a rifondere all'attrice le spese di lite sostenute che liquida in complessivi Euro 4.499,92 di cui Euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge;

- dichiara tenuto e condanna D.S. a rifondere al Comune di Collagna le spese di lite sostenute che liquida in complessivi Euro 3.000,00 compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Reggio Emilia, il 22 gennaio 2014.

Depositata in Cancelleria il 22 gennaio 2014.

 Salva  Archivia  Stampa  Annota

Copyright 2014 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.